



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 38 DEL 15-02-2018

OGGETTO:
VERTENZA GIONTELLA GIULIA-GIONTELLA VALERIA/COMUNE DI CAMERINO -
APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR MARCHE
DI ANCONA N. 494/2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 08:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione riportata predisposta dal responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Mattei Barbara, responsabile del servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- a seguito di sopralluoghi venivano accertate difformità nella realizzazione dei manufatti di proprietà Giontella Giulia e Giontella Valeria situati in loc. Mecciano e distinti **al F. 2, p.lla 17, sub 1, 2, 3**, rispetto all'autorizzazione paesaggistica n. 389 rilasciata in data 15/04/2008 per "opere di restauro e risanamento conservativo, recinzione, strada privata ed area verde di pertinenza di un gruppo di edifici situati in loc. Mecciano f. 2, mappale 17, sub 1, 2, 3", ed al permesso di costruire rilasciato in data 22/07/2008 prot. 7919 per "lavori di restauro e risanamento conservativo con cambio destinazione d'uso parziale al piano terra da locali adibiti a magazzino a civile abitazione, nel fabbricato sito in loc. Mecciano e distinto al C.F. al foglio 2 mappale 17 subb. 1, 2, 3 e lavori di sistemazione esterna;
- in data 06/12/2013 veniva trasmessa la comunicazione di rigetto della domanda di sanatoria paesaggistica prot. 13925 del 03/12/2013, notificata alle richiedenti il cui contenuto si richiama integralmente;
- in data 19/12/2013 veniva emessa ordinanza di demolizione e ripristino n. 106;

VISTO il ricorso al TAR MARCHE n. 112/2014 proposto dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria con il quale è stata chiesta la sospensiva dell'ordinanza di ripristino delle opere realizzate abusivamente in loc. Mecciano;

VISTO che con delibera di Giunta n. 17/2014 si è ritenuto doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso e quelli eventualmente aggiuntivi, relativi al medesimo argomento, in quanto non solo si ritiene di aver agito nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli accertamenti necessari richiesti per la verifica degli abusi edilizi, ma nell'area grava un vincolo paesaggistico di cui al D.M. 31/07/1985 "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'alta valle del fiume Potenza nei comuni di Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche, Gagliole" e all'interno degli artt. 30, 36 delle NTA del PRG, ove sono previsti solamente interventi di restauro risanamento conservativo, mentre quelli realizzati in difformità rientrano all'interno della ristrutturazione;

VISTA la determinazione n. 112 reg. gen. del 28/02/2014 con la quale è stato affidato l'incarico all'avv. Ranieri Felici coadiuvato dalla Figlia Avv. Antonella Felici Bedetti per rappresentare e difendere il Comune di Camerino avverso il ricorso amministrativo in questione;

VISTA la sentenza del TAR Marche, Ancona, sezione I, n. 494/2016 che ha rigettato i ricorsi interposti dalle appellanti per l'annullamento;

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria contro il Comune di Camerino avverso la sentenza del TAR Marche, Ancona, sopra citata;

RITENUTO di dover resistere in giudizio, anche questa volta, ritenendo di dover difendere l'operato del Comune che si ritiene giusto e legittimo;

RITENUTO di dover demandare l'espletamento dell'affidamento dell'incarico della difesa del comune al responsabile del servizio edilizia privata affinché incarichi un legale esperto in pratiche amministrative;

ATTESO che la più recente giurisprudenza riconosce la legittimità degli incarichi fiduciari in merito agli incarichi legali per specifiche situazioni di difesa dell'Ente;

TENUTO CONTO in ordine all'affidamento anche di quanto affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, che si è espresso in merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro:

- che il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale, e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
- che quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integra un mero contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo, che, in quanto tale, non è sussumibile nella nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario
- che la scelta, di natura fiduciaria, che effettua un Ente pubblico nel conferire ad un avvocato un incarico difensivo, è, per vero, una scelta che non può farsi coincidere con la sola valutazione di un preventivo di spesa ovvero di un *curriculum*;
- che la valenza del rapporto fiduciario, quale imprescindibile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria da parte della P.A. rende difficile ricondurre, *sic et simpliciter*, tali incarichi sia alla normativa del Testo Unico sul pubblico impiego (art.7, 6° co., e s.m.i.), che a quella degli appalti pubblici.
- che nella difesa giudiziale per la peculiarità delle attività che il difensore deve porre in essere è connaturata l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto che ove questo venga a mancare l'art. 85 c.p.c. dispone che in corso di causa la parte possa revocare il mandato conferito al proprio difensore,
- che inoltre i termini di impugnazione previsti per la proposizione dei ricorsi amministrativi non sono conciliabili con l'attivazione di procedure selettive;

VISTI i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso da: responsabile servizio edilizia privata arch. Barbara Mattei;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario f.f. dr. Fabio Pleroni: parere favorevole.

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al CONSIGLIO DI STATO presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria per la riforma e l'annullamento della sentenza Tar Marche, Ancona, Sez. I, n. 494/2016, con la quale sono stati rigettati i ricorsi interposti dalle appellanti per l'annullamento;
- 3) Di dare atto che sarà compito del responsabile dell'Ufficio edilizia privata incaricare un legale esperto in vertenze amministrative, dietro presentazione di idoneo preventivo di spesa;
- 4) Autorizzare il responsabile del settore finanziario ad assegnare all'UTC la somma necessaria per l'incarico legale, negli importi risultanti dal preventivo che sarà richiesto dal responsabile dell'UTC.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to MATTEI BARBARA

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTO il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso da: responsabile servizio edilizia privata arch. Barbara Mattei;

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario f.f. dr. Fabio Pieroni: parere favorevole.

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al CONSIGLIO DI STATO presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria per la riforma e l'annullamento della sentenza Tar Marche, Ancona, Sez. I, n. 494/2016, con la quale sono stati rigettati i ricorsi interposti dalle appellanti per l'annullamento;
- 3) Di dare atto che sarà compito del responsabile dell'Ufficio edilizia privata incaricare un legale esperto in vertenze amministrative, dietro presentazione di idoneo preventivo di spesa;
- 4) Autorizzare il responsabile del settore finanziario ad assegnare all'UTC la somma necessaria per l'incarico legale, negli importi risultanti dal preventivo che sarà richiesto dal responsabile dell'UTC.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 15-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to MATTEI BARBARA

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 15-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.to PIERONI FABIO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 03-03-2018

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 03-03-2018

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA